



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Sant'Antioco

ORDINANZA n° 38/2018.

Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Francesco S. M. D'ISTRIA, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** Il Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO** Il Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 404/2011 in data del 18 aprile 2011 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) n. 1224/2009 ed al Titolo IV del Regolamento (CE) n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO** Il Decreto Direttoriale del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 155 del 28 dicembre 2011 e i rispettivi allegati, recanti le procedure e le modalità attuative degli obblighi relativi alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in vendita, al fine di assicurarne la tracciabilità;

VISTO	Il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, concernente il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, così come modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.;
VISTO	il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.
VISTO	Il Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 recante il procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e sospensione della funzione di comandante del peschereccio;
VISTO	Il Decreto Ministeriale 01 marzo 2012 finalizzato ad avvalersi della facoltà di concedere esenzioni per i pescherecci di lunghezza f.t.(Ce) pari o superiori ai 12 metri ed inferiori a 15 metri dagli obblighi di cui all'art.9 par.2; art.15 par.1; art.22 par.1 e art.24 par.1 del Reg.(Ce) 1224/09;
VISTO	Il Decreto Direttoriale n. 174 del 29 maggio 2012 recante modifiche al Decreto Direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
VISTO	il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6;
VISTO	il Regolamento Delegato (Ue) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
VISTO	il Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;
VISTO	Il Regolamento (CE) n. 1962/2015 recante modifiche al Regolamento (CE) 404/2011;
VISTO	Il Regolamento Delegato (UE) 2017/86 della Commissione del 20 ottobre 2016 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo;
VISTO	Il Decreto Ministeriale 20 luglio 2017 relativo alle modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima;
VISTE	le proprie Ordinanze n° 45/2013 emessa in data 22/08/2013 (Regolamento Nautico e degli Accosti del Porto di Sant'Antioco) – 13/2018 emessa in data 23/05/2018 (Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso, del pesce spada e del tonno alalunga) - ;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare le procedure per il controllo delle unità da pesca dotate di apparato satellitare denominato “blue box”;

PREMESSO	che l'articolo 25 comma 3 del regolamento comunitario 404/2011 prevede espressamente che nessuna unità da pesca possa lasciare il porto con l'apparato blue box non funzionante salvo che ciò non sia stato espressamente autorizzato con formale provvedimento dell'Autorità competente ai fini della sua riparazione o sostituzione;
VISTA	la circolare prot. n.08484 in data 23/03/2012 del M.I.P.A.A.F con la quale il predetto Ministero prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni per le unità da pesca a poter navigare/pescare con blue box non funzionante qualora il tecnico comunichi l'impossibilità ad effettuare la riparazione e/o sostituzione dell'apparato in tempi ragionevoli, condizionando la stessa a comunicare la propria posizione tramite un sistema di telecomunicazione adeguato ogni 2 (due) ore;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'art. 20 del Reg. UE 404/2011, i comandanti dei pescherecci dell'Unione responsabili del controllo dei dispositivi di localizzazione via satellite affinché gli stessi siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento;
CONSIDERATO	che a livello periferico, l'Autorità competente al rilascio della precedente Autorizzazione, a navigare con blue box non funzionante, è individuata nel Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari;
RITENUTO	necessario rivedere le modalità di comunicazione di ingresso e uscita dai porti di Sant'Antioco e Calasetta nonché dagli approdi di Portopino e Masainas;
VISTI	gli artt. 16, 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTI	gli articoli 17, 30, 62, 66, 67, e 81 del Codice della Navigazione;

O R D I N A

Articolo 1

(Obblighi di informazione per le unità da pesca in ingresso/uscita dai Porti di Sant'Antioco – Calasetta – Approdi di Portopino e Masainas – Lungomare Cristoforo Colombo Sant'Antioco - Laguna Sant'Antioco)

1. Tutte le unità da pesca pari o superiori i 10 metri di lunghezza fuori tutto, munite e non di apparato Blue Box – ACS (Apparato di controllo satellitare), che intendono entrare o uscire dai Porti/Approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Sant'Antioco devono provvedere a contattare preventivamente la Sala Operativa di questo Comando (mediante chiamata su Canale 16 VHF dalle ore 08:00 alle ore 20:00 tutti i giorni – contatto telefonico al numero di rete fissa 0781/83071, 24 ore su 24 tutti i giorni. Per le sole unità che intendano effettuare la chiamata sul canale 16 VHF dalle ore 20:00 alle ore 08:00, tutti i giorni festivi compresi, la stessa dovrà essere fatta per il tramite della Sala Operativa di Circomare Carloforte. Per le unità che intendano entrare e/o uscire dal Porto di Calasetta, la comunicazione dovrà avvenire (mediante chiamata su Canale 16 VHF dalle ore 08:00 alle ore 14:00 del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:30 del martedì e il giovedì, stesi orari e giorni, qualora si intendesse dare comunicazione a mezzo di numero di rete fissa 0781/88930. Fuori dagli orari e giorni precedentemente riportati, le comunicazioni dovranno essere fatte alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco e/o dell'Ufficio Circondariale Marittimo

di Carloforte, con gli stessi orari e/o procedure sopra riportate). Nella medesima comunicazione dovranno essere riferiti:

- il nominativo e la matricola dell'unità, il Nome e il Cognome del Comandante e/o Conduttore nautico, il motivo dell'accosto, nonché la presunta durata della sosta e recapito telefonico di bordo e/o di un membro dell'equipaggio precedentemente designato ad essere rintracciato per comunicazioni relative all'unità e/o al personale di bordo, adottando altresì, le seguenti modalità:
 - a) unità in ingresso (ad almeno 0,5 NM dalle ostruzioni del porto e successivamente un'altra chiamata giunti all'imboccatura);
 - b) unità in uscita (dopo aver mollato gli ormeggi e comunque prima di attraversare le ostruzioni del porto).

Articolo 2 **(Verifica funzionalità blue box alla partenza)**

1. Ai sensi degli artt. 18 e 25 comma 3 Reg. UE 404/2011, nessun peschereccio appartenente all'Unione può salpare dal porto di partenza quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le autorità competenti non abbiano constatato che il dispositivo funzioni perfettamente.
2. Il comandante del peschereccio, a tal fine, è tenuto ad effettuare, **prima della partenza**, una chiamata, secondo le modalità di cui al precedente art.1, per verificare se la propria blue box risulta visibile agli organi di controllo:
 - In caso positivo il peschereccio riceverà il nulla osta alla partenza.
 - In caso negativo il peschereccio non sarà autorizzato alla partenza e verrà comunicato al comandante dell'unità che la sua blue box non è funzionante, con invito a verificarne il funzionamento e provvedendo, altresì, ad informare l'armatore. In tale ipotesi l'unità non potrà lasciare il porto di partenza fino al ripristino delle funzionalità dell'apparato blue box o al rilascio di autorizzazione da parte del 13°CCAP Cagliari ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3 **(Comunicazioni preventive in caso di cattura accessoria o accidentale)**

1. Qualunque peschereccio, in caso di cattura accidentale o accessoria di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, dovrà effettuare comunicazione alla Sala Operativa del Circondario Marittimo di Sant'Antioco con le stesse modalità di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza.

Articolo 4 **(Provvedimenti già emanati)**

1. Rimangono invariate le disposizioni già impartite nonché regolamentate con le ordinanze citate in premessa.

Articolo 5 **(Sanzioni)**

1. Le violazioni agli obblighi di cui alla presente ordinanza saranno punite ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1174 e 1231 del cod. nav. salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

Articolo 6
(Disposizioni finali e transitorie)

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle ore **08:00** del giorno **01.10.2018**. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che è resa pubblica mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, inviata alle cooperative/associazioni pesca locali ed organi di stampa, nonché pubblicata nella pagina web dedicata alle Ordinanze sul sito istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/santantioco/ordinanze-e-avvisi>.

Sant'Antioco, 27.09.2018.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco S. M. D'ISTRIA